

1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO

SOGGETTI E REQUISITI

Come si può presentare la domanda?

La domanda va indirizzata al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dell'Unità per la Finanza per lo sviluppo, l'Ambiente e il Digitale (DGCS): dgcs.ufad@cert.esteri.it. Per la presentazione della domanda, si richiede la compilazione del modello fac-simile della domanda (Allegato 1) e gli altri documenti allegati alle Linee Guida operative.

Entro 10 giorni dalla ricezione, tale ufficio comunicherà all'impresa richiedente il numero di pratica (attribuito in base all'arrivo cronologico della domanda). Le domande pervenute dopo le H. 17:00 (CET), verranno considerate come arrivate il primo giorno lavorativo successivo.

Come viene stabilito l'ordine di valutazione delle domande?

La valutazione delle domande di finanziamento si basa su una procedura “a sportello”, vale a dire che l'esame delle domande avverrà secondo l'ordine cronologico di arrivo tramite PEC. L'amministrazione provvederà a comunicare ai soggetti richiedenti il numero di posizione progressivo assegnato alla domanda.

Fino a quando possono esser presentate le domande?

Fino ad esaurimento della disponibilità del plafond. Eventuali scadenze verranno pubblicate sui siti istituzionali MAECI/AICS/CDP.

Come si può verificare la disponibilità del plafond?

Sui siti istituzionali di MAECI, AICS e CDP e con cadenza trimestrale, viene pubblicata la disponibilità residua del plafond.

Chi può presentare domanda di finanziamento?

Le imprese che soddisfino i requisiti soggettivi e oggettivi ai sensi degli artt. 7 e 8 delle Linee Guida Operative disponibili al seguente link:

[https://www.cdp.it/resources/cms/documents/Linee_guida_operative_articolo_27_cmma_3_lettera_a\).pdf](https://www.cdp.it/resources/cms/documents/Linee_guida_operative_articolo_27_cmma_3_lettera_a).pdf)

Quali sono i requisiti soggettivi?

I requisiti soggettivi dell'impresa richiedente sono previsti all'art. 7 lett. a), b) e c) delle Linee Guida Operative. In particolare, l'impresa deve avere sede legale nell'UE o in un paese partner (a), una sede, anche secondaria, in Italia (b) e comprovata esperienza nel settore d'intervento (c).

Quali sono i requisiti oggettivi?

I requisiti oggettivi dell'impresa richiedente sono previsti dall'art. 8 delle Linee Guida Operative.

In particolare:

- per le imprese con sede legale nell'UE, il finanziamento può essere finalizzato alla sottoscrizione di una quota non inferiore al 20% del capitale di rischio di società preesistenti in Paesi partner ovvero di società di nuova costituzione;
- per le imprese con sede legale in un Paese partner, il finanziamento è finalizzato alla sottoscrizione di un aumento del capitale sociale non inferiore al 20% e non superiore al 50% del capitale sociale.

In caso di esito negativo della verifica di ammissibilità della domanda, entro quanto l'azienda può fornire chiarimenti?

Entro 10 giorni dalla richiesta di chiarimenti/integrazioni da parte dell'amministrazione a mezzo PEC.

Se l'amministrazione non riceverà i chiarimenti/integrazioni richiesti da parte dell'azienda entro i termini previsti, la domanda verrà archiviata dandone comunicazione all'azienda.

Come viene valutata la solidità economico-finanziaria di un'impresa?

La solidità economico-finanziaria e patrimoniale di un'impresa è valutata tramite il livello di rating. Non sono finanziabili richieste di imprese con rating esterno "scarso"(B) e quelle con rating "negativo/difficoltà finanziarie" (rating CCC o inferiore), ovvero con rating inferiore a 8, calcolato con il Modello di Rating durante l'istruttoria da CDP.

Come viene determinato il rating per un'impresa?

Per un'impresa con sede legale in Italia, si applica il modello di valutazione del merito di credito - come indicato nella sezione IX, lettera a) delle “Condizioni di ammissibilità e disposizioni carattere generale” allegate al Decreto Mise – adesso Ministero delle Imprese e del Made in Italy – del 12 febbraio 2019 pubblicato in G.U. n. 49 del 27 febbraio 2019, disponibile al seguente link [Decreto Mise 12 febbraio 2019](#)). In alternativa, l'impresa richiedente può fornire il rating attribuitole da una ECAI riconosciuta (c.d. “rating esterno”).

Qualora non sia possibile applicare le suddette modalità, l'impresa deve presentare una garanzia a copertura dell'intero importo del finanziamento a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile, rilasciata dalla Banca Garante Ammissibile, nel qual caso ai fini della verifica per l'ammissibilità del finanziamento viene utilizzato il rating della Banca Garante Ammissibile (la “Garanzia Bancaria Rating”), come previsto all'art. 11 delle Linee Guida Operative.

La Garanzia Bancaria Rating è obbligatoria?

Solo se non è possibile applicare le modalità di valutazione del rating: a) valutazione sulla base del modello di rating; b) rating esterno.

L'impresa deve avere i requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda di finanziamento?

Sì, ai fini della ricevibilità della domanda di finanziamento, è necessaria la compresenza di tutti i requisiti al momento della presentazione della richiesta di finanziamento.

Entro quanto si svolge l'istruttoria della richiesta di finanziamento?

Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di finanziamento verrà conclusa la verifica dei requisiti soggettivi ai fini dell'ammissibilità della stessa. Al termine di tale fase, si avvia la verifica dei requisiti oggettivi che deve essere conclusa entro 45 giorni. Eventuali richieste di integrazione/chiarimento, sospendono il predetto termine.

Come avviene la valutazione tecnica della richiesta di finanziamento?

Come previsto dall'art. 10 delle Linee Guida, l'istruttoria verterà anche sulla verifica dei requisiti oggettivi dell'iniziativa da finanziare ed in particolare sui seguenti aspetti:

- creazione di impiego dignitoso e miglioramento delle condizioni di vita nell'area, soprattutto femminile e giovanile;

- creazione di nuove opportunità di sviluppo di attività economico-sociali nell'area;
- promozione di sostenibilità sociale e ambientale;
- presenza di meccanismi di produzione sostenibile e promozione di processi di consumo sostenibile;
- presenza di elementi di innovatività in termini di beni/servizi prodotti, ovvero nell'organizzazione delle persone e/o delle strutture e/o dei processi produttivi;
- promozione di partenariati con altri soggetti/organizzazioni/imprese/istituzioni locali.

Quali sono i settori di intervento previsti?

I settori di intervento sono quelli previsti nel Documento Triennale di Programmazione e di Indirizzo, di cui all'art. 12 della L. 125/2014, disponibile sul sito web del MAECI (<https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2021/11/Schema-di-Documento-triennale-2021-2023.pdf>) Il settore deve comunque essere coerente con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo nell'area di operatività favorendo la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro nonché di valore aggiunto locale.

Quando si considera una domanda prioritaria?

Quando la domanda di finanziamento è presentata da PMI (la cui definizione è disponibile al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361>) e/o concernente imprese le cui attività sono prevalentemente localizzate in Paesi prioritari individuati nel Documento Triennale di Programmazione e di Indirizzo, di cui all'art. 12 della L. 125/2014 disponibile sul sito web del MAECI (<https://www.esteri.it/wpcontent/uploads/2021/11/Schema-di-Documento-triennale-2021-2023.pdf>).

Cosa si intende per Paese Partner?

Si intende l'elenco di Paesi partner ricompresi nella "DAC List of ODA Recipients" tempo per tempo vigente (<http://www.oecd.org/dac/financing-sustainabledevelopment/development-finance-standards/daclist.htm>).

Cosa si intende per impresa Paese partner?

Si intende l'impresa costituita in un Paese Partner, il cui capitale di rischio ottiene l'apporto del Finanziamento articolo 27, comma 3 lettera a) e opera prevalentemente in uno o più paesi partner.

Possono due o più imprese partecipare al capitale di rischio di una stessa impresa nel Paese Partner?

Se il finanziamento viene richiesto da più imprese per partecipare nel capitale di rischio di una stessa impresa nel Paese partner, le richieste devono rispettare singolarmente i limiti minimi e nel loro complesso i limiti massimi di un singolo finanziamento (ovvero la richiesta di ciascuna impresa non sarà singolarmente inferiore a Euro 250.000 e le richieste nel loro complesso non saranno superiori al 70% della quota di capitale conferito dalla impresa richiedente o superiori all'importo complessivo di Euro 10.000.000).

Può essere oggetto di finanziamento l'acquisto di quote societarie di una società nel Paese Partner?

No, il finanziamento è destinato alla sottoscrizione di capitale di rischio che presuppone un aumento di capitale sociale della società nel Paese Partner, ma non un acquisto diretto di partecipazioni societarie.

Cosa accade quando la domanda di finanziamento riguarda la partecipazione al capitale di rischio di una società di progetto a termine?

Sulla base della documentazione allegata, viene verificato che la durata della società di scopo a termine e/o della concessione relativa al progetto sia almeno pari alla durata del finanziamento. In caso contrario la domanda di finanziamento non è considerata ammissibile

In caso di conferimento in natura del finanziamento, valgono gli stessi requisiti del conferimento in denaro?

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, sì. Per quanto concerne i requisiti oggettivi, in caso di conferimenti in natura, la domanda si considera ricevibile laddove: I) abbia ad oggetto conferimenti in natura di carattere tangibile; (II) l'importo richiesto non superi il 20% (venti per cento) del valore complessivo del conferimento effettuato/da effettuarsi da parte dell'impresa richiedente; e (III) sia corredata da un'apposita perizia estimativa asseverata da un tecnico qualificato (redatta in lingua italiana o inglese), a spese dell'impresa richiedente, che attesti le circostanze sub (I) e (II).

In caso la domanda di finanziamento preveda conferimenti in natura, come viene verificata la congruità del valore dei beni?

È necessaria una perizia estimativa giurata, che deve essere presentata contestualmente alla domanda di finanziamento (allegato I) nella sezione in cui si richiede la presenza di conferimenti in natura periziati.

DOCUMENTAZIONE

Dove è disponibile la documentazione da inoltrare insieme alla richiesta?

La documentazione è allegata alle Linee Guida Operative e dunque disponibile sui siti istituzionali di MAECI, AICS e CDP.

Cosa deve contenere la domanda di finanziamento?

La compilazione integrale del modulo di domanda di finanziamento (Allegato 1), sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, corredata dalla documentazione allegata alle Linee Guida Operative e compilata in ogni sua parte.

Chi sottoscrive la domanda di finanziamento?

Il legale rappresentante dell'impresa richiedente. La domanda va sottoscritta digitalmente, laddove non sia possibile porre la firma digitale, si deve presentare, insieme alla domanda di finanziamento, la copia fotostatica non autentica del documento.

In caso di richieste di finanziamento incomplete, quali sono le modalità e i termini per perfezionare le relative domande da parte dell'impresa?

Verrà verificata la compilazione integrale, nelle parti obbligatorie, del modulo di domanda e dei relativi allegati. Nel caso di esito negativo di tali verifiche, l'organo preposto trasmette a mezzo PEC un preavviso di rigetto all'impresa richiedente assegnando un termine di dieci giorni dalla ricezione della documentazione per presentare a mezzo PEC i propri chiarimenti/integrazioni. Trascorso tale termine, l'amministrazione procederà all'archiviazione della domanda, comunicandolo all'impresa richiedente.

2. FINANZIAMENTO

AUTORIZZAZIONE E PROPOSTA DEL FINANZIAMENTO

Qual è l'importo massimo del finanziamento concesso ad ogni azienda?

Il minimo di finanziamento è 250.000 euro e il massimo è 10 milioni di euro. In ogni caso, il finanziamento non può essere superiore al 70% della quota di capitale conferito dall'impresa richiedente.

Come viene comunicato l'esito positivo della richiesta?

In caso di esito positivo, l'amministrazione comunica a mezzo PEC all'impresa richiedente i termini finanziari del finanziamento e richiede l'eventuale Garanzia Bancaria Finanziamento o la Garanzia Bancaria Rating. L'impresa dovrà confermare entro 20 giorni dalla suddetta comunicazione a mezzo PEC, l'interesse a procedere nell'operazione di finanziamento. In mancanza di tale conferma, l'amministrazione conclude il procedimento con proprio atto. In questo caso nessun finanziamento è concesso alla impresa richiedente.

Le operazioni finanziate ai fini della sottoscrizione del capitale di rischio devono essere perfezionate?

L'importo finanziato può riguardare operazioni di sottoscrizione di quote di capitale in imprese aventi sede in Paesi partner già perfezionate o operazioni da perfezionarsi.

Cosa si intende per operazioni già perfezionate?

Sono quelle operazioni di sottoscrizione di quote di capitale che sono state perfezionate non oltre i 12 mesi antecedenti alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.

Cosa si intende per operazioni da perfezionarsi?

Si intendono quelle operazioni di sottoscrizione di quote di capitale che non si sono ancora perfezionate. La sottoscrizione di quote di capitale dovrà aver luogo entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento.

STIPULA ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Quando viene sottoscritto il Contratto di Finanziamento?

Il contratto con l'impresa richiedente viene stipulato entro 60 giorni (sessanta) dall'emanazione del Decreto MEF di autorizzazione del finanziamento. Se il Contratto non verrà stipulato entro tale termine per fatto imputabile all'impresa richiedente e/o al garante, il finanziamento sarà revocato.

Dove è reperibile il contratto di finanziamento?

È l'allegato 3 delle Linee Guida Operative disponibile al seguente link:

https://www.cdp.it/internet/public/cms/documents/Modulistica_allegata%20alle_Linee_guida_u.v.zip

Come viene erogato il finanziamento?

Il finanziamento denominato in Euro è erogato nei termini e alle condizioni previsti nel Contratto di Finanziamento stipulato con l'impresa beneficiaria. Qualora l'importo del conferimento di capitale di rischio da parte dell'impresa richiedente sia denominato in valuta estera, tale importo è convertito in Euro al tasso di cambio vigente alla data del Decreto MEF di autorizzazione del finanziamento.

Tenuto conto della solidità economico-finanziaria, oltre che di quella patrimoniale, il finanziamento deve esser garantito?

L'impresa richiedente deve presentare una garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile da rilasciarsi da una Banca Garante Ammissibile (**Garanzia Bancaria Finanziamento**), il cui grado di copertura viene determinato in funzione della classe di rating del soggetto sulla cui base viene effettuata la verifica della solidità finanziaria

Rating esterno	Modello di rating	Garanzia Bancaria Finanziamento (% importo del finanziamento)
Da A- a AAA	1	0 %
Da BBB- a BBB+	Da 2 a 4	20 %
Da B+ a BB+	Da 5 a 8	30 %
B e inferiori	9 o superiore	Non finanziabile

La Garanzia Bancaria Finanziamento è obbligatoria?

La Garanzia Bancaria Finanziamento, laddove prevista, deve essere presentata solo se l'impresa richiedente non abbia già presentato ai fini della determinazione del rating la Garanzia Bancaria Rating.

L'impresa richiedente allegherà alla domanda di finanziamento, laddove applicabile, (i) la lettera della ECAI attributiva del Rating Esterno e, (ii) a seconda del caso, la dichiarazione della Banca Garante Ammissibile circa la disponibilità della stessa a rilasciare la Garanzia Bancaria Rating o la Garanzia Bancaria Finanziamento che rechi in allegato il testo di garanzia medesima, secondo il modello delle norme uniformi della ICC per le garanzie a prima richiesta, e che sarà consegnata firmata a seguito della intervenuta approvazione del Finanziamento con il Decreto MEF quale condizione per l'erogazione del Finanziamento medesimo.

Che tipo di garanzia bancaria è ammissibile?

Quella di una banca comunitaria o extracomunitaria (in quest'ultimo caso a condizione che tale banca extracomunitaria sia soggetta a vigilanza prudenziale da parte dell'autorità competente del Paese in cui ha sede l'impresa richiedente) dotata di rating rilasciato da un ECAI riconosciuta non inferiore a "B+".

RIMBORSO FINANZIAMENTO

In quanto tempo deve essere rimborsato il finanziamento?

Il periodo di rimborso del finanziamento va da un minimo di 3 anni ad un massimo di 15. Le rate di pagamento sono semestrali, posticipate, a quota capitale costante. Il tasso di interesse è fisso ed invariato per tutta la durata del finanziamento.

Qual è il tasso di interesse del finanziamento?

Il tasso di interesse è fisso ed invariato per tutta la durata del finanziamento e pari al tasso indicato con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, adottato in applicazione della comunicazione della Commissione Europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) vigente alla data di stipula del Contratto di Finanziamento (così come confermato dal Decreto MEF di autorizzazione del finanziamento). Tale tasso viene calcolato ai sensi della suddetta Comunicazione della Commissione applicando una maggiorazione pari a 100 punti base al tasso IBOR a 1 anno.

è previsto un periodo di grazia?

Il rimborso della quota capitale del finanziamento può essere sospeso: il periodo di grazia o preammortamento va da un minimo di un anno ad un massimo di 5 anni.

Cosa si intende per piano di ammortamento?

Il piano di ammortamento comprende la durata del rimborso, definendo il periodo di preammortamento e il periodo di ammortamento.

Quando ha inizio il periodo di preammortamento?

Il periodo di preammortamento decorre dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e non è inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, durante il quale il mutuatario corrisponde gli interessi in via semestrale posticipata, al tasso indicato nel Decreto MEF

Cosa accade nel periodo di ammortamento?

Nel periodo di ammortamento, che decorre dal termine del periodo di preammortamento, l'impresa è tenuta a rimborsare il finanziamento in rate semestrali posticipate, a decorrere dall'inizio del Periodo di Ammortamento a quote costanti di capitale, oltre a corrispondere gli interessi sul debito in essere, al tasso indicato nel Decreto MEF.

RIGETTO DELLA DOMANDA

La domanda può essere rigettata?

Sì, se non vengono soddisfatti i requisiti richiesti o per esaurimento del plafond. La comunicazione di diniego viene comunicata tempestivamente all'impresa richiedente a mezzo PEC. Resta salva la possibilità di presentare una nuova domanda da parte della stessa impresa in relazione al medesimo Paese e settore di intervento.

Può essere revocato il finanziamento?

Con decreto di revoca da parte del MEF, il finanziamento verrà revocato nel caso in cui l'impresa richiedente o l'impresa Paese Partner abbia commesso violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali dovuti secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita; se l'impresa richiedente o impresa Paese Partner sia oggetto a procedura concorsuale per insolvenza; ovvero soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di una procedura per insolvenza; ovvero abbia riportato perdite per un ammontare superiore alla metà del capitale sociale negli ultimi 36 mesi.

Il Contratto di Finanziamento verrà revocato anche in caso di violazione delle disposizioni rilevanti in materia di contrasto alla criminalità organizzata, terrorismo

(anche internazionale) e reati finanziari. In caso di disinvestimento di quote di capitale di rischio oggetto del finanziamento, prima della scadenza dello stesso, l'impresa richiedente ne dà comunicazione alla DGCS, ad AICS e a CDP e rimborsa una quota di finanziamento proporzionale al disinvestimento effettuato.

3. CONFRONTO CON ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

FONDO ISTITUITO DALLA LEGGE 394/81

Cos'è il Fondo 394/81?

Il Fondo 394/81, gestito da Simest in convenzione con il MAECI, è finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, in regime "de minimis" (Regolamento UE n. 1407/2013), a favore di imprese italiane che operano sui mercati esteri, con una riserva di destinazione delle risorse annuale per il 70 % alle PMI.

Il Fondo prevede 6 linee di finanziamento a tasso agevolato, con una quota a fondo perduto fino al 10 % dell'importo complessivo richiesto, messe a disposizione da Simest per permettere alle aziende italiane di inserirsi e rafforzare la propria posizione nel contesto competitivo globale.

L'operatività del Fondo prevede, a settembre 2023, una dote di circa 2,1 miliardi di euro, di cui circa 1,6 miliardi per i finanziamenti a tasso agevolato e oltre 500 milioni a fondo perduto.

Il Fondo 394/81 e lo strumento previsto dall'art. 27 co. 3, lett. a) sono alternativi?

No. I due strumenti sono complementari in quanto finalità e beneficiari sono diversi. Il Fondo 394/81 sostiene l'internazionalizzazione delle imprese italiane, mentre lo strumento dell'art. 27 co. 3, lett. a) sostiene la partecipazione al capitale di rischio in imprese di Paesi partner per progetti di sviluppo.

Si può accedere contemporaneamente ad entrambi gli strumenti?

Si. Le procedure per l'accesso ai due finanziamenti sono distinte e seguono iter istruttori diversi. La dote finanziaria degli strumenti è distinta, l'accesso ad uno dei due strumenti non riduce il plafond disponibile per l'altro.